

FOGLIO INFORMATIVO**6b - Pegno****INFORMAZIONI SULLA BANCA****CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL PEGNO**Struttura e funzione economica**

Con questa garanzia, il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 213/1998 e Testo unico finanza).

In caso di pegno di pronti contro termine, la garanzia si costituisce sul valore dell'insieme dei titoli oggetto del sottostante contratto di acquisto a pronti contro rivendita a termine, nonché su tutti i diritti obbligatori e le somme spettanti al costituente il pegno, in seguito al contratto di rivendita a termine di cui sopra. La garanzia si estende ad eventuali titoli successivamente acquistati col ricavato della vendita a termine ed a tutte le somme rivenienti dal rimborso, totale o parziale, dei titoli di cui sopra, agli interessi, dividendi, premi, diritti di opzione, assegnazioni e quanto altro possa spettare in dipendenza degli strumenti finanziari costituiti in pegno.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**OPERATIVITA'**

Se necessario viene acceso un dossier titoli ed eventualmente un c/c indisponibile di appoggio, per i quali si rimanda ai fogli informativi "*Deposito titoli a custodia e/o amministrazione*" e "*Conto corrente*".

IMPOSTE

Imposta di bollo	il bollo viene percepito secondo le tariffe previste dalla legge
------------------	--

RECESSO E RECLAMI**Recesso dal contratto**

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto, in qualsiasi momento, previa comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, esigendo il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto; questo preavviso non è dovuto se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo.

Il Cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo indeterminato, la banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo.

Se il contratto è a tempo determinato, la banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.

Tutte le modifiche unilaterali saranno comunicate dalla banca al Cliente mediante una "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e sue successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 30 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti al rapporto contrattuale, il Costituente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Banca (Cassa di Risparmio di Volterra SpA - Ufficio Reclami Piazza dei Priori, 16/18 - 56048 Volterra (PI)) , mediante lettera raccomandata A/R o per via telematica. (www.crvolterra.it sezione reclami). L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione, inviando comunicazione scritta al cliente.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Costituente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario.

Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Costituente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi del successivo articolo 13, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Cassa - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 1 e 2 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.
Pronti contro termine	Operazione realizzata da un privato o da un'impresa che si concreta in una doppia compravendita di titoli o valuta cioè in un acquisto a pronti, con la quale il cliente acquista dalla banca titoli dietro pagamento di una somma di denaro contro rivendita a termine degli stessi titoli alla banca che si impegna al riacquisto, alla

data fissata nel contratto di vendita ed al prezzo ivi prefissato.
